



Prot. n. 0000355

**ORDINANZA N.4 DEL 14.01.2022**

**LA SINDACA**

**OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Revoca ordinanza n. 2 del 08.01.2022.**

**Premesso che** persiste su tutto il territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo fino al 31 marzo 2022, con D. L. n. 221 del 24.12.2021;

**Visti** i vigenti decreti legge contenenti ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da covid -19;

**Viste** le vigenti ordinanze e circolari del Ministero della Salute;

**Visti** i successivi interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare i contagi;

**Considerato**, in particolare, che l'esecutività dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07.01.2022 ad oggetto " *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell'ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale*" nella parte in cui stabilisce che, fino al 29 gennaio 2022, "è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali" è stata sospesa in via cautelare giusto Decreto del Presidente del TAR Salerno, sez. V, n. 00019/2022 Reg. Prov. Cau del 10.01.2022;

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 2 del 08.01.2022 con la quale è stata disposta la sospensione delle lezioni e delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni grado del Comune di Praiano, dal giorno 10 al giorno 29 gennaio 2022;

**Considerato che** nel Comune di Positano la ripresa delle lezioni in presenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado e quindi anche nell'Istituto Comprensivo "L. Porzio" del quale fanno parte anche le scuole di Praiano avverrà in data 17.01.2022 (Ordinanza n. 01 del 10.01.2022);

**Ritenuto** sussistere le condizioni per la revoca dell'ordinanza sindacale n. 2 del 08.01.2022;

**Richiamato** il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 ess.mm. e ii.;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare, in caso di emergenze



# COMUNE DI PRAIANO

*Antica Praegianum*

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

## ORDINA

per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:

la revoca dell'Ordinanza n. 2 del 08.01.2022.

## DISPONE

La presente ordinanza, è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Praiano e sul sito web istituzionale;

Contestualmente si provvede all'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Praiano e Positano;
- All' U.O.S.D. Prevenzione Collettiva Area Interdistrettuale nn. 60-63 del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno;
- Alla Prefettura di Salerno;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Positano;
- Alla Polizia Locale.

## INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Gargiulo, Responsabile della P.M.;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dall'esecutività dell'atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Praiano, lì 14.01.2022



La Sindaca  
Dott.ssa Anna Maria Caso